

I marchi D.O.P., I.G.P. ed S.T.G.

I marchi D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) sottintendono un legame dei prodotti agricoli o alimentari con il territorio. La principale differenza tra i due marchi risiede nel fatto che il primo indica che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto avvengono in un'area geografica delimitata, mentre il marchio I.G.P. indica che almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avviene in una precisa area geografica. In altre termini, ad esempio, un prodotto con marchio I.G.P. può essere preparato in una determinata area geografica ma con una materia prima avente diversa origine.

Il marchio S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita) previsto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 garantisce che il prodotto è stato ottenuto secondo una ricetta tipica o con un metodo di produzione tradizionale che abbia almeno 30 anni. Non sussiste il vincolo di appartenenza territoriale; pertanto il prodotto può essere preparato in qualsiasi Paese dell'Unione Europea.

